

<b>Regione Liguria</b>  <b>FI.L.S.E. S.p.A.</b> <b>I.R.E. S.p.A.</b>	<b>CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS</b> <b>Veicoli diesel EURO VI, classe I urbano, lunghezza tra</b> <b>10,00 e 10,90 mt</b> <b>PARTE III - OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL</b> <b>LEASING</b>	<b>Novembre 2014</b> <b>Rev. 1.0</b>  <b>pag. 1/12</b>
---	---	---

## INDICE

<b>PARTE III – OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL LEASING .....</b>	<b>3</b>
<b>CAPITOLO 1 – OGGETTO DEL RAPPORTO DI LEASING .....</b>	<b>3</b>
1.1 IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI .....	3
1.2 DURATA .....	3
1.3 ACQUISTO E MESSA A DISPOSIZIONE DEI MEZZI .....	3
<b>CAPITOLO 2 - CAUZIONE DEFINITIVA RELATIVA AL LEASING .....</b>	<b>4</b>
<b>CAPITOLO 3- PIANO DI AMMORTAMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>CAPITOLO 4 – CORRISPETTIVO DEL LEASING .....</b>	<b>5</b>
4.1 CORRISPETTIVO IN CASO DI ACCETTAZIONE DI TUTTI I MEZZI .....	5
4.2 ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN CASO DI ESTENSIONE DELLA FORNITURA E/O IN CASO DI ACCETTAZIONE PARZIALE DEI MEZZI .....	5
4.3 INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO .....	6
<b>CAPITOLO 5 – PAGAMENTO DEL MAXI-CANONE INIZIALE .....</b>	<b>6</b>
5.1 FATTURAZIONE .....	6
5.2 PAGAMENTO .....	6
5.3 EVENTUALE CONGUAGLIO DEL MAXI-CANONE INIZIALE .....	6
<b>CAPITOLO 6 – PAGAMENTO DEI CANONI DI LEASING MENSILI .....</b>	<b>7</b>
6.1 FATTURAZIONE DEI CANONI MENSILI .....	7
6.2 PAGAMENTO .....	7
<b>CAPITOLO 7 – SCADENZA DEL LEASING DEI MEZZI E RISCATTO .....</b>	<b>7</b>
7.1 DIRITTO DI OPZIONE .....	7
7.2 PREZZO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE .....	8
7.3 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE .....	8
7.4 FORMALITÀ PER L'ACQUISTO DEI MEZZI E FATTURAZIONE .....	8
7.5 RESTITUZIONE DEI MEZZI IN CASO DI MANCATO ESERCIZIO DELL'OPZIONE .....	8
<b>CAPITOLO 8 – ACQUISTO ANTICIPATO .....</b>	<b>9</b>
<b>CAPITOLO 9 – INTERESSI DI MORA .....</b>	<b>9</b>
<b>CAPITOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....</b>	<b>9</b>

<b>Regione Liguria</b> <b>FI.L.S.E. S.p.A.</b> <b>I.R.E. S.p.A.</b>	<b>CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS</b> <b>Veicoli diesel EURO VI, classe I urbano, lunghezza tra</b> <b>10,00 e 10,90 mt</b> <b>PARTE III - OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL</b> <b>LEASING</b>	<b>Novembre 2014</b> <b>Rev. 1.0</b>  <b>pag. 2/12</b>
---	---	---

10.1	RISOLUZIONE TOTALE E RISOLUZIONE PARZIALE .....	9
10.2	ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	10
10.3	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE IN CASO DI ESERCIZIO DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	10
<b>CAPITOLO 11 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AZIENDA CLIENTE.....</b>		<b>10</b>
<b>CAPITOLO 12 – ESONERO DA RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ DI LEASING.....</b>		<b>10</b>
<b>CAPITOLO 13 – ASSICURAZIONE DEI MEZZI .....</b>		<b>11</b>
<b>CAPITOLO 14 – TRACCIABILITA’ .....</b>		<b>12</b>

<b>Regione Liguria</b>  <b>FI.L.S.E. S.p.A.</b> <b>I.R.E. S.p.A.</b>	<b>CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS</b> <b>Veicoli diesel EURO VI, classe I urbano, lunghezza tra</b> <b>10,00 e 10,90 mt</b> <b>PARTE III - OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL</b> <b>LEASING</b>	<b>Novembre 2014</b> <b>Rev. 1.0</b>  <b>pag. 3/12</b>
---	---	---

## **PARTE III – OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL LEASING**

### **CAPITOLO 1 – OGGETTO DEL RAPPORTO DI LEASING**

#### **1.1 IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI**

L'oggetto del contratto di leasing è costituito dalla locazione finanziaria di n. XXX mezzi, compresi nel lotto XXX – [autobus XXX [autobus urbani classe I, di lunghezza compresa fra 10,00 e 10,90 metri, con alimentazione diesel ed emissioni rispondenti alla normativa EURO VI, con pianale integralmente ribassato e n. 3 porte] – destinati all'Azienda XXX.

Le caratteristiche dei mezzi sono meglio descritte e definite nelle precedenti parti I e II.

Nel caso di esercizio dell'opzione per la fornitura di ulteriori mezzi in conformità a quanto previsto al paragrafo 5 della Parte Generale del capitolato, il numero dei mezzi oggetto del leasing e il relativo corrispettivo complessivo saranno automaticamente adeguati *mutatis mutandis*.

Analogamente, nel caso in cui in cui il Fornitore non completasse correttamente tutta la fornitura e solo una parte dei mezzi oggetto di fornitura fossero accettati (con o senza riserva) dall'Azienda Cliente a seguito della procedura di Collaudo di Accettazione disciplinata al paragrafo 3.1.3 della Parte I del capitolato, l'oggetto del contratto di leasing sarà conseguentemente limitato ai soli mezzi accettati salvo che la Società di Leasing non eserciti la facoltà (sussistendone i relativi presupposti) di sostituzione del Fornitore dei mezzi secondo quanto stabilito ai paragrafi 4 della Parte Generale e 4.4 della Parte I del Capitolato (ipotesi in cui la fornitura dei mezzi oggetto del contratto di leasing sarà completata dal nuovo fornitore subentrante), ferme restando in ogni caso le conseguenze dell'inadempimento a carico del Fornitore.

#### **1.2 DURATA**

Tenuto conto che le consegne dei mezzi sono previste secondo un piano articolato nel tempo, il leasing avrà durata di 10 (dieci) anni decorrenti, per ciascun mezzo, dalla relativa data di acquisto della proprietà ovvero, se successiva, dalla data di effettiva messa a disposizione da parte della Società di Leasing.

#### **1.3 ACQUISTO E MESSA A DISPOSIZIONE DEI MEZZI**

La Società di Leasing si impegna ad acquistare i mezzi risultanti dalla procedura di gara al fine esclusivo di metterli a disposizione dell'Azienda Cliente per tutta la durata del contratto di leasing.

Al verificarsi del favorevole Collaudo di Accettazione (ivi incluso il caso di accettazione con riserva) secondo la procedura disciplinata al paragrafo 3.1.3 della Parte I del capitolato, la Società di Leasing dovrà acquistare la proprietà, immatricolare e mettere a disposizione il/i relativo/i mezzo/i accettato/i (con o senza riserva) dall'Azienda Cliente.

In particolare, la Società di Leasing dovrà mettere a disposizione ciascun mezzo accettato (con o senza riserva) consegnando lo stesso presso l'Azienda Cliente, eventualmente anche per tramite del Fornitore, con la relativa targa e carta di circolazione debitamente intestata ed annotata entro e non oltre 20 giorni dopo che l'Azienda Cliente le avrà fornito la documentazione (di competenza del locatario con facoltà di acquisto, avuto riguardo alla specifica destinazione ed uso del mezzo in questione) necessaria per l'immatricolazione, salvo eventuali ritardi che la Società di Leasing dimostri non esserle imputabili (ad esempio dovuti agli Uffici della Motorizzazione, purché tempestivamente e correttamente richiesti delle necessarie formalità). Successivamente, la società di leasing provvederà ad acquisire il Certificato di proprietà presso il competente PRA, nei tempi stabiliti in sede di immatricolazione e ne fornirà senza indugio copia all'Azienda Cliente.

<p><b>Regione Liguria</b></p> <p><b>FI.L.S.E. S.p.A.</b> <b>I.R.E. S.p.A.</b></p>	<p><b>CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS</b> <b>Veicoli diesel EURO VI, classe I urbano, lunghezza tra</b> <b>10,00 e 10,90 mt</b> <b>PARTE III - OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL</b> <b>LEASING</b></p>	<p><b>Novembre 2014</b> <b>Rev. 1.0</b></p> <p><b>pag. 4/12</b></p>
---	--	---

La Società di Leasing dovrà informare, con un preavviso scritto di almeno XXX giorni, l'Azienda Cliente dell'ora e giorno previsti per tale consegna. Dell'effettiva messa a disposizione e consegna di ciascun mezzo dovrà essere contestualmente redatto e sottoscritto il relativo verbale.

Ai fini di quanto sopra la Società di Leasing dovrà pertanto essere informata dal Fornitore con un preavviso scritto di almeno XXX giorni del luogo, ora e giorni previsti per ciascuna procedura di collaudo di produzione e/o di collaudo di accettazione.

La Società di Leasing avrà diritto di nominare per iscritto un proprio rappresentante che potrà assistere alle procedure di collaudo di produzione e/o di collaudo di accettazione al solo fine di informare la Società di Leasing circa l'andamento della fornitura, fermo restando che la responsabilità di tali procedure è riservata esclusivamente all'Azienda Cliente e che la presenza o meno del rappresentante della società di leasing non potrà mai potrà inficiare l'esito delle medesime procedure di collaudo.

Nel caso di collaudi di accettazione svolti con la partecipazione anche del rappresentante della Società di Leasing una copia del relativo verbale di Collaudo di Accettazione positivo o parzialmente positivo (nell'ipotesi di accettazione con riserva) dovrà essere contestualmente consegnato a tale rappresentante e si intenderà immediatamente comunicato alla Società di Leasing. In caso contrario, l'Azienda Cliente dovrà trasmettere alla Società di Leasing entro XXX giorni successivi al favorevole Collaudo di Accettazione il relativo verbale.

## **CAPITOLO 2 - CAUZIONE DEFINITIVA RELATIVA AL LEASING**

Fermo quanto stabilito al paragrafo 2.2 della Parte I del Capitolato, i riferimenti alla cauzione definitiva di seguito indicati sono da intendere come riguardanti esclusivamente la cauzione definitiva inerente all'adempimento degli obblighi originanti dal contratto di leasing.

La Società di Leasing risultante assegnataria dovrà, all'atto della sottoscrizione del contratto, costituire cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, di importo pari al 10% del valore della degli oneri del leasing corrispondente alla somma degli interessi la durata del leasing (come risulteranno dal piano di ammortamento di cui al successivo capitolo) calcolati su tutti i mezzi oggetto del contratto. E' riconosciuta la facoltà di dimezzamento dell'importo garantito, in caso di Società di Leasing dotata di certificazione di qualità per le attività oggetto della fornitura.

Tale cauzione si intende prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in capo alla Società di Leasing verso l'Azienda Cliente, nonché il risarcimento di eventuali danni e del rimborso delle spese che il Cliente dovesse eventualmente sostenere per cause imputabili alla Società di Leasing, a causa di inadempimento di quest'ultima.

La cauzione dovrà essere prestata in conformità a legge per quanto concerne i soggetti abilitati a pre-starla, le clausole della garanzia, ecc..

Ai sensi dell'art. 113.3 del d. lgs. n. 163/2006, e dunque esclusivamente per i fini dello svincolo progressivo della cauzione ivi previsto, l'importo della garanzia si ridurrà via via in proporzione al numero dei mezzi acquistati dalla Società di Leasing ed effettivamente messi a disposizione all'Azienda Cliente secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1.3, rispetto al numero dei mezzi oggetto dalla fornitura.

La Società di Leasing si impegna a reintegrare la cauzione quando venga parzialmente o totalmente escussa. In difetto l'Azienda Cliente potrà invocare la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'eventuale incameramento della garanzia fa comunque salva la risarcibilità del maggior danno, ove configurabile, e non esclude il diritto di richiedere l'adempimento in forma specifica.

## **CAPITOLO 3- PIANO DI AMMORTAMENTO**

<b>Regione Liguria</b>  <b>FI.L.S.E. S.p.A.</b> <b>I.R.E. S.p.A.</b>	<b>CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS</b> <b>Veicoli diesel EURO VI, classe I urbano, lunghezza tra</b> <b>10,00 e 10,90 mt</b> <b>PARTE III - OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL</b> <b>LEASING</b>	<b>Novembre 2014</b> <b>Rev. 1.0</b>  <b>pag. 5/12</b>
---	---	---

La Società di Leasing risultante assegnataria dovrà formulare, prima della stipula del contratto, il proprio piano di ammortamento a rate posticipate costanti di un singolo mezzo per tutta la durata contrattuale. Il piano di ammortamento dovrà tenere conto di tutte le condizioni inserite nel presente Capitolato ed in particolare del valore iniziale di acquisto del singolo mezzo offerto in sede di gara, del maxi-canone iniziale, del numero e della periodicità degli altri canoni e del tasso di leasing fisso applicato ed offerto in sede di gara nonché del valore di riscatto finale. Inoltre il piano di ammortamento non dovrà prevedere la maturazione di interessi aggiuntivi in relazione all'ordinario termine di 60 giorni previsto per il pagamento delle fatture.

Nella Scheda XXX è riportato il modello di piano di ammortamento unitario del singolo mezzo a cui si dovrà attenere la Società di Leasing, predisposto avuto riguardo alle condizioni di fornitura in leasing poste a base di gara, assumendo come riferimento l'anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni, come decorrenza della durata del leasing il primo giorno di un mese solare e come scadenza l'ultimo giorno del 120esimo mese solare.

## **CAPITOLO 4 – CORRISPETTIVO DEL LEASING**

### **4.1 CORRISPETTIVO IN CASO DI ACCETTAZIONE DI TUTTI I MEZZI**

Nel caso di accettazione (con o senza riserva) di tutti i mezzi oggetto di fornitura, il corrispettivo del leasing è costituito da:

- (a) un maxi-canone iniziale aggregato di euro XXX (oltre IVA) pari al 10% del complessivo valore iniziale di acquisto di tutti i mezzi come risultante dalla gara; e
- (b) numero 120 canoni mensili posticipati e costanti, individuali per ogni mezzo, e pari ad euro XXX (oltre IVA) ciascuno, importo determinato sulla base (i) del tasso di leasing <sup>(1)</sup> fisso e invariabile del XXX per cento annuo applicato al 90% del valore iniziale di acquisto del singolo mezzo, avendo come riferimento di calcolo l'anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni, nonché (ii) del prezzo di riscatto al termine del leasing, pari al 10% del valore iniziale di acquisto del singolo mezzo, disciplinato al successivo capitolo 7.

Salvo ove non diversamente ed espressamente indicato, tutti i corrispettivi del leasing si intendono al netto dell'IVA e pertanto l'Azienda Cliente sarà tenuta a pagare alla Società di Leasing in aggiunta a detti corrispettivi una somma pari all'importo dell'IVA.

### **4.2 ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN CASO DI ESTENSIONE DELLA FORNITURA E/O IN CASO DI ACCETTAZIONE PARZIALE DEI MEZZI**

Come precisato al precedente paragrafo 4.1, nel caso di esercizio dell'opzione per la fornitura ulteriori di mezzi in conformità a quanto previsto al paragrafo 5 della Parte Generale del capitolato, il maxi-canone iniziale aggregato sarà proporzionalmente aumentato sulla base del maggior numero dei mezzi e del relativo valore di acquisto complessivo. Nel caso in cui il Fornitore non completasse correttamente tutta la fornitura e solo una parte dei mezzi fossero accettati (con o senza riserva) dall'Azienda Cliente a seguito della procedura di Collaudo di Accettazione disciplinata al paragrafo 3.1.3 della Parte I del capitolato, il maxi-canone iniziale aggregato sarà proporzionalmente ridotto sulla base del minor numero dei mezzi effettivamente accettati e del relativo valore di acquisto complessivo, salvo che la Società di Leasing non eserciti la facoltà (sussistendone i relativi presupposti) di sostituzione del Fornitore dei mezzi secondo

<sup>(1)</sup> Per tale intendendosi il tasso interno di attualizzazione da indicare nei contratti di locazione finanziaria ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia 20 giugno 2012 "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

<b>Regione Liguria</b>  <b>FI.L.S.E. S.p.A.</b> <b>I.R.E. S.p.A.</b>	<b>CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS</b> <b>Veicoli diesel EURO VI, classe I urbano, lunghezza tra</b> <b>10,00 e 10,90 mt</b> <b>PARTE III - OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL</b> <b>LEASING</b>	<b>Novembre 2014</b> <b>Rev. 1.0</b>  <b>pag. 6/12</b>
---	---	---

quanto stabilito ai paragrafi 4 della Parte Generale e 4.4 della Parte I del Capitolato (ipotesi in cui la fornitura dei mezzi oggetto del contratto di leasing sarà completata dal nuovo fornitore subentrante).

#### **4.3 INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo del leasing come sopra determinato è onnicomprensivo ed invariabile e dunque non potranno essere rivendicati dalla Società di Leasing compensi ulteriori rispetto al maxi-canone iniziale ed ai canoni di leasing.

Il corrispettivo del leasing è pertanto comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli oneri di immatricolazione e delle tasse e imposte di proprietà che la Società di Leasing si impegna a pagare direttamente e senza diritto al rimborso, nonché di ogni eventuale spesa di istruttoria.

In considerazione del maxi-canone iniziale, sono espressamente esclusi oneri di prelocazione durante il tempo necessario per la produzione dei mezzi ed intercorrente tra la data di firma del contratto di leasing e l'accettazione dei mezzi.

Sono inoltre espressamente escluse per tutta la durata del leasing l'indicizzazione periodica dei canoni mensili nonché la maturazione di interessi aggiuntivi durante l'ordinario termine di 60 giorni concesso per il pagamento delle fatture, fatti salvi gli eventuali interessi moratori dovuti ai sensi del successivo capitolo 9 dopo la scadenza di tale termine.

### **CAPITOLO 5 – PAGAMENTO DEL MAXI-CANONE INIZIALE**

#### **5.1 FATTURAZIONE**

Il maxi-canone iniziale sarà dovuto dall'Azienda Cliente alla Società di Leasing una volta che quest'ultima avrà acquistato e messo a disposizione almeno numero XXX mezzi (corrispondenti al 30% della complessiva fornitura, arrotondando per eccesso all'unità superiore in caso di numero non intero) a seguito del relativo verbale di Collaudo di Accettazione positivo o parzialmente positivo (nell'ipotesi di accettazione con riserva).

Subordinatamente al raggiungimento di tale soglia, la Società di Leasing avrà diritto di emettere la fattura per il maxi-canone iniziale, fattura che dovrà essere inviata all'Azienda Cliente nonché per conoscenza anche a FI.L.S.E. onde consentire a quest'ultima la gestione dei fondi oggetto dell'accordo in data 15 ottobre 2014 richiamato al paragrafo 5 della Parte Generale del capitolato.

#### **5.2 PAGAMENTO**

Salvo quanto precisato al successivo paragrafo, il pagamento della fattura per il Maxi-canone dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

La fattura del maxi-canone iniziale ed ogni altro documento necessario dovrà essere ricevuto dall'Azienda Cliente in tempo utile per assolvere ai propri impegni, anche in relazione all'acquisizione da parte di quest'ultima del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e/o ad altro adempimento eventualmente applicabile che dovesse condizionare ex lege il pagamento delle fatture.

#### **5.3 EVENTUALE CONGUAGLIO DEL MAXI-CANONE INIZIALE**

Nel caso in cui il Fornitore non completasse correttamente tutta la fornitura e solo una parte dei mezzi fossero accettati (con o senza riserva) dall'Azienda Cliente a seguito della procedura di Collaudo di Accettazione disciplinata al paragrafo 3.1.3 della Parte I del capitolato, il maxi-canone iniziale sarà proporzionalmente ridotto sulla base del minor numero dei mezzi effettivamente accettati e del relativo valore di acquisto complessivo, salvo che la Società di Leasing non eserciti la facoltà (sussistendone i relativi presupposti) di sostituzione del Fornitore dei mezzi secondo quanto stabilito ai paragrafi 4 della Parte Generale e 4.4 della Parte I del Capitolato (ipotesi in cui la fornitura dei mezzi oggetto del contratto di leasing sarà completata dal nuovo fornitore subentrante).

<b>Regione Liguria</b>  <b>FI.L.S.E. S.p.A.</b> <b>I.R.E. S.p.A.</b>	<b>CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS</b> <b>Veicoli diesel EURO VI, classe I urbano, lunghezza tra</b> <b>10,00 e 10,90 mt</b> <b>PARTE III - OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL</b> <b>LEASING</b>	<b>Novembre 2014</b> <b>Rev. 1.0</b>  <b>pag. 7/12</b>
---	---	---

In particolare, la Società di Leasing entro XXX giorni dalla relativa comunicazione inviata dall'Azienda Cliente dovrà emettere a favore dell'Azienda Cliente una nota di credito a conguaglio di importo pari alla riduzione proporzionale del maxi-canone iniziale e conseguentemente:

- (i) ove la nota di credito fosse emessa prima della data di scadenza della fattura per il maxi-canone, il relativo importo della medesima fattura da pagare verrà conseguentemente ridotto;
- (ii) ove la nota di credito fosse emessa dopo il pagamento della fattura per il maxi-canone, il maxi-canone iniziale versato in eccesso dovrà essere restituito all'Azienda Cliente dalla Società di Leasing entro XXX giorni successivi alla scadenza del termine per l'emissione della nota di credito ovvero, in alternativa ed ad insindacabile scelta e richiesta dell'Azienda Cliente, potrà essere imputato al pagamento delle rate mensili di leasing.

## **CAPITOLO 6 – Pagamento dei canoni di leasing mensili**

### **6.1 FATTURAZIONE DEI CANONI MENSILI**

I canoni mensili di leasing per ciascun mezzo decorreranno dalla relativa data di acquisto della proprietà e di contestuale messa a disposizione da parte della Società di Leasing

I canoni mensili di leasing verranno fatturati collettivamente per tutti i mezzi in via posticipata l'ultimo giorno lavorativo del mese solare a cui si riferiscono.

Il primo canone periodico di leasing per ciascun mezzo verrà fatturato l'ultimo giorno lavorativo del mese solare in cui la Società di Leasing ne avrà acquistato la proprietà e mettendolo a disposizione dell'Azienda Cliente secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1.3, restando inteso che l'importo di euro XXX di cui al precedente paragrafo 4.1 lettera (b) dovrà essere conseguentemente ridotto ed adeguato alla durata effettiva del godimento del mezzo nel corso del primo mese solare e, in tal caso, dopo il pagamento del centoventesimo canone mensile residuerà per tale mezzo un conguaglio a saldo sulle rate di leasing (corrispondente alla riduzione applicata sul primo canone mensile) che sarà fatturato dalla Società di Leasing all'Azienda Cliente l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui scadrà il leasing relativamente al medesimo mezzo preso in considerazione.

Resta inteso che per ciascun mese di riferimento la Società di Leasing emetterà una sola fattura collettiva riferita a tutti i mezzi oggetto di leasing, fattura che dovrà essere inviata all'Azienda Cliente nonché per conoscenza anche a FI.L.S.E. onde consentire a quest'ultima la gestione dei fondi oggetto dell'accordo in data 15 ottobre 2014 richiamato al paragrafo 5 della Parte Generale del capitolato.

### **6.2 PAGAMENTO**

Il pagamento delle fatture per i canoni mensili di leasing dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

Le fatture ed ogni altro documento necessario dovrà essere ricevuto dall'Azienda Cliente in tempo utile per assolvere ai propri impegni, anche in relazione all'acquisizione da parte di quest'ultima del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e/o ad altro adempimento eventualmente applicabile che dovesse condizionare ex lege il pagamento delle fatture.

## **CAPITOLO 7 – SCADENZA DEL LEASING DEI MEZZI E RISCATTO**

### **7.1 DIRITTO DI OPZIONE**

<b>Regione Liguria</b>  <b>FI.L.S.E. S.p.A.</b> <b>I.R.E. S.p.A.</b>	<b>CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS</b> <b>Veicoli diesel EURO VI, classe I urbano, lunghezza tra</b> <b>10,00 e 10,90 mt</b> <b>PARTE III - OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL</b> <b>LEASING</b>	<b>Novembre 2014</b> <b>Rev. 1.0</b>  <b>pag. 8/12</b>
---	---	---

Alla scadenza del leasing di ciascun mezzo viene concordemente riservato dalla Società di Leasing all'Azienda Cliente il diritto e la facoltà di esercitare l'opzione finale di acquisto della proprietà del medesimo mezzo di volta in volta considerato.

## 7.2 PREZZO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE

Il prezzo per l'esercizio del diritto di opzione di acquisto di ciascun mezzo viene sin d'ora stabilito in euro XXX (oltre IVA) pari al 10% del valore iniziale di acquisto del singolo mezzo oggetto di fornitura.

Il prezzo di acquisto come sopra determinato è fisso ed invariabile, restando a carico dell'Azienda Cliente le imposte sull'acquisto nonché le spese e gli oneri relativi alle formalità di intestazioni di ogni singolo mezzo per il quale fosse esercitato il diritto di opzione.

## 7.3 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di opzione la Società di Leasing 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto in relazione a ciascun mezzo, comunicherà all'Azienda Cliente e per conoscenza a FI.L.S.E. l'imminente scadenza del contratto per il medesimo mezzo di volta in volta considerato e la facoltà in capo all'Azienda Cliente di esercitare il diritto di opzione finalizzato all'acquisto di tale mezzo, indicando espressamente il termine entro il quale l'opzione potrà essere esercitata.

Il diritto di opzione verrà esercitato per ciascun mezzo dall'Azienda mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Società di Leasing a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 60 (sessanta) giorni precedenti la scadenza del contratto relativamente al medesimo mezzo di volta in volta considerato.

Il diritto di opzione di cui sopra può essere esercitato soltanto a condizione che, in relazione allo specifico mezzo di volta in volta considerato, siano state adempiute tutte le obbligazioni assunte con il contratto di leasing e che, alla data di esercizio del diritto di opzione, non sussista morosità nel pagamento dei relativi canoni mensili.

## 7.4 FORMALITÀ PER L'ACQUISTO DEI MEZZI E FATTURAZIONE

In caso di esercizio del diritto di opzione per ciascun mezzo l'Azienda Cliente acquisterà automaticamente la proprietà del medesimo mezzo a decorrere dalla relativa data di scadenza del leasing, nello stato di fatto in cui lo specifico mezzo si troverà e con le sole garanzie di legge per l'evizione e per l'assenza di garanzie reali, di altri vincoli nonché di oneri o di diritti di godimento di terzi.

A decorrere dalla data di scadenza del leasing la Società di Leasing avrà diritto di emettere la fattura per il prezzo di acquisto del mezzo riscattato, fattura che dovrà essere inviata all'Azienda Cliente nonché per conoscenza anche a FI.L.S.E. onde consentire a quest'ultima la gestione dei fondi oggetto dell'accordo in data 15 ottobre 2014 richiamato al paragrafo 5 della Parte Generale del capitolato.

Il pagamento delle fatture per l'acquisto mensili di leasing dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, subordinatamente al positivo adempimento delle formalità di compravendita a carico delle Società di Leasing necessarie per l'intestazione del mezzo così acquistato dall'Azienda Cliente, con spese ed oneri a carico dell'Azienda Cliente.

Le fatture ed ogni altro documento necessario dovrà essere ricevuto dall'Azienda Cliente in tempo utile per assolvere ai propri impegni, anche in relazione all'acquisizione da parte di quest'ultima del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e/o ad altro adempimento eventualmente applicabile che dovesse condizionare ex lege il pagamento delle fatture.

## 7.5 RESTITUZIONE DEI MEZZI IN CASO DI MANCATO ESERCIZIO DELL'OPZIONE



<b>Regione Liguria</b>  <b>FI.L.S.E. S.p.A.</b> <b>I.R.E. S.p.A.</b>	<b>CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS</b> <b>Veicoli diesel EURO VI, classe I urbano, lunghezza tra</b> <b>10,00 e 10,90 mt</b> <b>PARTE III - OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL</b> <b>LEASING</b>	<b>Novembre 2014</b> <b>Rev. 1.0</b>  <b>pag. 9/12</b>
---	---	---

Allo scadere del leasing di ciascun mezzo, qualora l'Azienda Cliente non abbia comunicato nei tempi previsti alla Società di Leasing che intende esercitare il diritto di opzione in relazione ad uno o più specifici mezzi, tali mezzi dovranno essere riconsegnati alla Società di Leasing entro e non oltre XXX giorni dalla data di scadenza. La riconsegna dovrà avvenire presso la sede dell'Azienda Cliente con contestuale redazione di relativo verbale. Per eventuali implementazioni tecnologiche e/o installazioni di apparati di bordo dei mezzi, effettuati dall'Azienda Cliente durante il periodo di leasing, le Parti convengono che, in caso di mancato riscatto, l'Azienda Cliente potrà a suo insindacabile giudizio rimuovere o meno le stesse, senza alcun onere aggiuntivo a suo carico.

## **CAPITOLO 8 – ACQUISTO ANTICIPATO**

È facoltà dell'Azienda Cliente di acquistare anticipatamente uno o più mezzi oggetto del contratto in forza di apposita opzione che viene concordemente riservata dalla Società di Leasing.

In caso di esercizio di tale facoltà l'Azienda Cliente acquisterà la proprietà dei mezzi a decorrere dal 60° (sessantesimo) giorno successivo al ricevimento da parte della Società di Leasing della relativa comunicazione di esercizio e sarà dovuto alla Società di Leasing il pagamento:

- (i) dei canoni di leasing fino a tale data di efficacia dell'acquisto; e
- (ii) di un corrispettivo di acquisto anticipato pari all'attualizzazione dei canoni a scadere e del prezzo stabilito per l'opzione di acquisto del/dei mezzo/i riscattato/i anticipatamente, attualizzazione da calcolare alla tale data di efficacia dell'acquisto sulla base del tasso di leasing del XXX per cento annuo applicato come riferimento ai fini del presente contratto.

Ai fini delle formalità di acquisto e della fatturazione in caso di riscatto anticipato si applicheranno, *mutatis mutandis*, le disposizioni previste al precedente paragrafo 7.4.

In caso di acquisto anticipato non potrà essere richiesto dalla Società Concedente, né sarà dovuta, alcuna penale e/o indennizzo oltre all'eventuale onere di reimpiego della provvista.

## **CAPITOLO 9 – INTERESSI DI MORA**

Salvo il caso di ritardo imputabile alla Società di Leasing, su ogni somma dovuta in dipendenza del contratto di leasing e non pagata alle scadenze prestabilite dovranno essere corrisposti alla Società di Leasing gli interessi di mora, che decorreranno di diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento.

Gli interessi di mora saranno calcolati al tasso contrattuale di leasing del XXX per cento annuo di cui al precedente paragrafo 4.1 lettera (b), maggiorato di 2 (due) punti percentuali annui, sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi.

## **CAPITOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

### **10.1 RISOLUZIONE TOTALE E RISOLUZIONE PARZIALE**

L'intero contratto di leasing si intenderà automaticamente risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. in caso di omissione totale del pagamento di numero 4 (quattro) fatture collettive per i canoni mensili di leasing di tutti i mezzi. Laddove ricorra l'ipotesi di pagamento solo parziale delle fatture collettive, la risoluzione del leasing ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. potrà essere invocata limitatamente ai singoli mezzi per i quali non risultino pagati per almeno 4 (quattro) mesi importi corrispondenti a numero 4 (quattro) canoni mensili individuali di leasing di ciascun mezzo di cui al precedente paragrafo 4.1 lett. (b).

<b>Regione Liguria</b>  <b>FI.L.S.E. S.p.A.</b> <b>I.R.E. S.p.A.</b>	<b>CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS</b> <b>Veicoli diesel EURO VI, classe I urbano, lunghezza tra</b> <b>10,00 e 10,90 mt</b> <b>PARTE III - OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL</b> <b>LEASING</b>	<b>Novembre 2014</b> <b>Rev. 1.0</b>  <b>pag. 10/12</b>
---	---	--

## 10.2 ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione dell'intero contratto di leasing ovvero la risoluzione parziale limitatamente ai singoli mezzi, a norma del precedente comma, si verificherà di diritto nel momento in cui la Società di Leasing, dichiarerà all'Azienda Cliente, attraverso l'invio di Raccomandata A/R, che intende avvalersi della clausola risolutiva.

## 10.3 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE IN CASO DI ESERCIZIO DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel solo caso di risoluzione totale e/o parziale del leasing conseguente all'attivazione della presente clausola risolutiva la Società di Leasing avrà diritto

- (i) di ottenere la restituzione del/dei mezzo/i interessati dalla risoluzione del leasing a cura e spese dell'Azienda Cliente e nei modi e nei termini indicati dalla Società di Leasing
- (ii) di ottenere il pagamento dei canoni scaduti e dei relativi interessi di mora, nonché
- (iii) di trattenere la quota del maxi-canone iniziale e i canoni mensili di leasing già versati in relazione a tale/i mezzo/i, somme che resteranno acquisite dalla Società di Leasing a titolo di indennità ai sensi dell'art. 1526 cod. civ..

## CAPITOLO 11 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA CLIENTE

Per tutta la durata del leasing, l'Azienda Cliente si obbliga a:

- (i) stipulare a propria cura e spese con primaria compagnia di assicurazione secondo quanto previsto al successivo paragrafo 13;
- (ii) utilizzare i mezzi in conformità alla normativa che ne regola l'utilizzo, il funzionamento e la specifica destinazione;
- (iii) sottoporre i mezzi agli interventi di manutenzione previsti al paragrafo 6.2 e 6.3 della Parte I del capitolato ed alle prescritte revisioni di legge;
- (iv) conservare tutta la documentazione che per legge o altre disposizioni deve accompagnare i mezzi;
- (v) mantenere i mezzi liberi da privilegi, garanzie reali, oneri o vincoli di ogni specie e natura;
- (vi) provvedere al pagamento di ogni sanzione o ammenda per eventuali infrazioni alle norme sulla circolazione. Nel caso in cui la sanzione venisse notificata alla Società di Leasing, la stessa provvederà al pagamento addebitando i relativi oneri all'Azienda Cliente;
- (vii) opporsi ad ogni azione pregiudizievole da parte di terzi sui mezzi. In particolare, in caso di provvedimenti cautelari o esecutivi aventi ad oggetto i mezzi, l'Azienda Cliente si impegna a dichiarare formalmente nelle competenti sedi che tali beni sono di proprietà della Società di Leasing informando immediatamente la Società di Leasing affinché quest'ultima possa assumere ogni opportuna iniziativa anche giudiziale volta alla tutela dei propri diritti;

## CAPITOLO 12 – ESONERO DA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI LEASING

Per tutto il periodo del leasing, L'Azienda Cliente assume a proprio carico tutti i rischi e le responsabilità conseguenti l'utilizzo dei mezzi oggetto del contratto di leasing, esonerando la Società di Leasing da ogni responsabilità comunque derivante direttamente o indirettamente dall'uso, dalla detenzione, dalla circolazione e dalla manutenzione dei mezzi.

<b>Regione Liguria</b>  <b>FI.L.S.E. S.p.A.</b> <b>I.R.E. S.p.A.</b>	<b>CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS</b> <b>Veicoli diesel EURO VI, classe I urbano, lunghezza tra</b> <b>10,00 e 10,90 mt</b> <b>PARTE III - OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL</b> <b>LEASING</b>	<b>Novembre 2014</b> <b>Rev. 1.0</b>  <b>pag. 11/12</b>
---	---	--

Considerato che l'acquisto dei mezzi da parte della Società di Leasing avviene al solo scopo di concedere gli stessi in locazione finanziaria all'Azienda Cliente, resta espressamente inteso che quest'ultima assume conseguentemente tutti i rischi relativi ai mezzi e, pertanto, tutti i diritti e i rimedi derivanti da e/o connessi con la fornitura disciplinata dalla Parte I e dalla Parte II del capitolato spettano direttamente all'Azienda Cliente che sarà pertanto legittimata ad azionare tali diritti e rimedi direttamente nei confronti del Fornitore.

Per quanto occorrer possa, con la sottoscrizione del contratto la Società di Leasing conferisce comunque all'Azienda Cliente formale delega ad agire in ogni sede, stragiudiziale, civile e penale ogni questione attinente la fornitura dei mezzi nonché il loro utilizzo.

In aggiunta, la Società di Leasing non risponderà delle seguenti fattispecie:

- (i) sottrazione totale o parziale dei veicoli
- (ii) irregolarità o revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni;
- (iii) danneggiamento, deterioramento, indisponibilità dei mezzi;
- (iv) impossibilità all'utilizzo totale o parziale dei veicoli.

### **CAPITOLO 13 – ASSICURAZIONE DEI MEZZI**

L'Azienda Cliente assicurerà i mezzi a sua cura e spese, per tutto il periodo del leasing, presso una primaria compagnia di assicurazione, per i rischi di furto, incendio, eventi sociopolitici, atmosferici e naturali, atti vandalici, nonché di responsabilità civile da circolazione verso terzi per massimali adeguati.

La polizza assicurativa sarà stipulata in nome proprio dall'Azienda, con espressa indicazione della Società di Leasing quale titolare del diritto di proprietà sui mezzi e conseguente clausola di vincolo a favore di quest'ultima. La somma assicurata sarà inizialmente pari almeno al valore iniziale di acquisto di ciascun mezzo da adeguare annualmente in relazione al piano di ammortamento. Resta, comunque, convenuto che l'esistenza dei contratti di assicurazione non esonera l'Azienda Cliente dalle responsabilità verso la Società di Leasing, che sussistono indipendentemente dagli indennizzi corrisposti dalle compagnie di assicurazione, fino a che la Società di Leasing non sia stata completamente risarcita dei danni subiti.

L'Azienda Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente la Società di Leasing Concedente di qualsivoglia sinistro relativo ai mezzi di proprietà della Società di Leasing medesima.

In caso di sinistro da cui consegua un danno parziale che fosse coperto dalla polizza stipulata dall'Azienda Cliente ovvero da altre polizze assicurative stipulate dagli eventuali terzi responsabili del sinistro, l'Azienda Cliente sarà tenuta a riparare il mezzo ripristinando lo stato precedente il sinistro e la stessa Azienda sarà quindi legittimata – anche in qualità di cessionario dei diritti derivanti dalle predette polizze e/o di contraente espressamente autorizzato dalla Società di Leasing, che manifesta sin d'ora il proprio consenso, a far valere i diritti derivanti dalla polizza ai sensi dell'art. 1891, comma 2 cod. civ. – a richiedere, trattare, incassare e trattenere direttamente qualsivoglia indennizzo dovuto dalle compagnie di assicurazione coinvolte nel sinistro stesso.

In caso di furto, perimento totale del mezzo o, comunque, di danno irreparabile, il leasing si intenderà risolto limitatamente al solo mezzo oggetto del sinistro, con decorrenza dall'evento dannoso.

In tal caso la Società Concedente – oltre a trattenere della quota del maxi-canone iniziale e i canoni mensili di leasing già versati in relazione al mezzo oggetto di sinistro, somme che resteranno acquisite dalla Società di Leasing a titolo di indennità ai sensi dell'art. 1526 cod. civ. – avrà diritto di:

- (i) richiedere, trattare, incassare e trattenere qualsivoglia indennizzo dovuto dalle compagnie di assicurazioni coinvolte nel sinistro; ovvero in alternativa ed a propria scelta
- (ii) richiedere direttamente all'Azienda Cliente il pagamento di un importo pari all'attualizzazione dei canoni a scadere e del prezzo stabilito per l'opzione di acquisto dello specifico mezzo in questione, attualizzazione da calcolare alla data di risoluzione sulla base del tasso di leasing del XXX per cento annuo applicato come riferimento ai fini del presente contratto.

<b>Regione Liguria</b>  <b>FI.L.S.E. S.p.A.</b> <b>I.R.E. S.p.A.</b>	<b>CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS</b> <b>Veicoli diesel EURO VI, classe I urbano, lunghezza tra</b> <b>10,00 e 10,90 mt</b> <b>PARTE III - OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL</b> <b>LEASING</b>	<b>Novembre 2014</b> <b>Rev. 1.0</b>  <b>pag. 12/12</b>
---	---	--

Resta inteso che, a fronte e in considerazione del pagamento di tale importo, contestualmente al relativo versamento la Società di Leasing cederà all'Azienda Cliente ogni diritto derivante dalle predette polizze in relazione al sinistro e, in ogni caso, autorizzerà espressamente la medesima Azienda Cliente a far valere i diritti derivanti dalla polizza ai sensi dell'art. 1891, comma 2 cod. civ. e, pertanto, l'Azienda Cliente sarà legittimata a richiedere, trattare, incassare e trattenere direttamente qualsivoglia indennizzo dovuto dalle compagnie di assicurazione coinvolte nel sinistro stesso.

#### **CAPITOLO 14 – TRACCIABILITA'**

Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e agli artt. 6 e 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazione con Legge 17 dicembre 2010 n. 217, le Parti si obbligano a registrare tutti gli eventuali movimenti finanziari relativi al contratto di leasing, a pena di risoluzione del contratto stesso, sul seguente conto corrente bancario intestato alla Società di Leasing XXX

La Società di Leasing si obbliga a comunicare

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ogni strumento di pagamento deve riportare in relazione a ciascuna transazione effettuata il CIG n. [•] ed il CUP n. [•].